



**COMUNE DI LESINA**  
Provincia di Foggia

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 11 del 20-01-2017**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE**

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Gennaio alle ore 12:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei seguenti componenti:

TUCCI PASQUALE	SINDACO	P
MAROTTA VINCENZO	VICE SINDACO	P
MAIORANO MARISA	ASSESSORE	P
LOMBARDI ANTONIO	ASSESSORE	P
MARTINO COSTANZA	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LUCIANA PIOMELLI.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Il responsabile del servizio in ordine alla regolarita' tecnica;**

**Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita' contabile;**

ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, **hanno espresso parere come nella proposta allegata.**

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Lesina è proprietario di aree boschive, site in località "Bosco-Isola", occupanti una porzione di territorio di complessivi Ha 121.32.66, censite al N.C.T. del Comune di Lesina come segue:  
- foglio 20 mappale: 9-15-16-17-18-19-24-25-26-27-28-29;

- con deliberazione n. 36 del 31/05/2016 il Consiglio comunale ha autorizzato la concessione a terzi di una porzione del patrimonio boschivo comunale, meglio individuato nella planimetria allegata alla deliberazione stessa e tra cui rientrano anche le citate particelle catastali 9-15-16-17-18-19-24-25-26-27-28-29 del foglio 20, al fine di ottimizzare le attività legate alla manutenzione del territorio ed alla salvaguardia del paesaggio agricolo forestale, stabilendo i principi per la concessione;

Visto lo schema di contratto con le garanzie di legge, "in deroga" alla normativa in materia di affittanza agraria ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/1982 e ss.mm.ii., opportunamente predisposto dall'U.T.C., al fine di concedere in fitto le particelle 9(per una porzione di Ha 90.66.84)-15-16-17-18-19(per una porzione di Ha 4.63.07)-24-25-26-27-28-29 del foglio 20 per complessivi Ha 107.57.06;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per la locazione di suoli comunali;

Visto l'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, contenente approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per il quale:

*1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.*

*Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.*

*Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:*

- a) a presidenza delle commissioni di gara e di concorso;*
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;*
- c) la stipulazione dei contratti;*
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;*
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;*
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;*
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;*
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;*
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.*

*I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.*

Visto l'art.109 dello stesso decreto per il quale:

*Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità*

*fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.*

*Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.267/2000, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.*

Visti i pareri dei responsabili dei servizi interessati per la regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 e regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli degli assessori presenti e votanti,

#### DELIBERA

- di approvare lo schema di contratto per la concessione di aree boschive, site in località "Bosco-Isola", occupanti una porzione di territorio di complessivi Ha 107.57.06, censite al N.C.T. del Comune di Lesina al foglio 20 particelle 9(per una porzione di Ha 90.66.84)-15-16-17-18-19(per una porzione di Ha 4.63.07)-24-25-26-27-28-29, con le garanzie di legge, "in deroga" alla normativa in materia di affittanza agraria ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/1982 e ss.mm.ii.;
- di incaricare il Responsabile del IV Settore all'indizione di bando pubblico finalizzato alla locazione dei suddetti terreni comunali, finalizzato alla selezione del soggetto che dovrà intraprendere su detti terreni, tra l'altro, attività legate alla manutenzione del territorio ed alla salvaguardia del paesaggio agrario forestale;
- di prevedere l'assistenza, nella fase di stipula del contratto di locazione, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente significative a livello nazionale in rappresentanza della parte proprietaria ai sensi dell'art. 45 della L. 203/82 e ss.mm.ii.;
- di disporre, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 la sua trasmissione, con apposito elenco, ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
ARCH. PASQUALE TUCCI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA LUCIANA PIOMELLI

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LESINA  
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, DIFESA DEL  
SUOLO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Proposta N. 14 del 20-01-2017

Ufficio: PATRIMONIO

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO DEL PATRIMONIO  
BOSCHIVO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la  
correttezza dell'azione amministrativa:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Lesina, 20-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ING. PAOLA STORNELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



**COMUNE DI LESINA**  
Provincia di Foggia

---

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, DIFESA DEL  
SUOLO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

**Proposta N. 14 del 20-01-2017**

Ufficio: PATRIMONIO

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO DEL PATRIMONIO  
BOSCHIVO COMUNALE**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON NECESSARIO

Lesina, 20-01-2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
DOTT. MICHELE ARIANO**

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*



**COMUNE DI LESINA**  
Provincia di Foggia

---

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 11 del 20-01-2017**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Atbo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lesina, 04-05-2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I**  
**DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il Sottoscritto RESPONSABILE DEL SETTORE I, certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

- diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Lesina, 04-05-2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I**  
**DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO**

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

**COMUNE DI LESINA**

**Provincia di Foggia**

Scrittura Privata \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI AREE BOSCADE DI PROPRIETA'  
COMUNALE - (In deroga ex art. 23 L. n. 11/1971 e art. 45 L. n. 203/1982 e  
ss.mm.ii.=**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso l'ufficio  
\_\_\_\_\_, sono comparsi:

1)- l'Ing. Paola STORNELLI, quale Responsabile del IV Settore – Lavori Pubblici e  
Patrimonio – Difesa del suolo e Ambiente del Comune di Lesina, in esecuzione di  
decreto sindacale nr. 6/2014 in data 07.07.2014 nr. 9708 di prot., che interviene nel  
presente atto in nome, per conto ed interesse del Comune di Lesina (C.F.  
00357670710), ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che nel  
proseguito dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Locatore", assistito ai sensi e  
per gli effetti di cui all'art. 45 legge 203/82 e ss.mm.ii. dal sig.  
\_\_\_\_\_ della Associazione \_\_\_\_\_ con  
sede in \_\_\_\_\_;

2)- il Signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ (Cod. Fisc.  
\_\_\_\_\_), residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_ il quale interviene  
in qualità di \_\_\_\_\_ della Società " \_\_\_\_\_ " con sede legale in  
\_\_\_\_\_ ( ) in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, come da  
certificato in atti, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche  
"Locatario", assistito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 legge 203/82 e ss.mm.ii.  
dalla Associazione \_\_\_\_\_ con sede in



\_\_\_\_\_ nella persona del sig. \_\_\_\_\_ ;

**PREMESSO CHE:**

- il locatore è proprietario di aree boschive, site nel Comune di Lesina, località "Bosco-Isola", occupante la porzione di territorio estesa per Ha \_\_\_\_\_, censite al N.C.T. del Comune di Lesina come segue:

- foglio 20 mappale: 9 (parte), 15-16-17-18-19-24-25-26-27-28-29;

- il locatore ha la disponibilità delle suddette aree;

- con deliberazione n. 36 del 31/05/2016 il Consiglio comunale ha approvato le direttive per la salvaguardia di una porzione di patrimonio agrario forestale dell'Ente, meglio individuato nella planimetria allegata alla deliberazione stessa, al fine di valorizzarla e renderla maggiormente fruibile, ottimizzando le attività legate alla manutenzione del territorio e alle attività turistiche e ad altre attività redditizie terziarie ecocompatibili, stabilendo i seguenti principi:

- tali aree dovranno essere governate da imprese agricole iscritte presso l'Albo Regionale delle imprese boschive di cui al Regolamento Regionale 3 maggio 2013, n. 9;

- tali operazioni non dovranno comportare alcun onere a carico del Comune di Lesina;

- dovrà essere garantita agli utenti la massima fruibilità delle aree;

- la durata della concessione di dette aree non deve superare i 15 anni;

- con deliberazione di G.C. n. .... del ..... è stato approvato il contratto d'appalto in deroga alle disposizioni di cui alla L. 203/1982 e ss.mm.ii.;

- con determinazione del Responsabile del Settore IV – LL.PP. e Patrimonio – Difesa del Suolo e Ambiente – n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato approvato il bando per la locazione dei suddetti terreni comunali ai sensi dell'art. 45 della medesima

legge da stipulare con un soggetto selezionato sulla base di un avviso pubblico, il quale, tra l'altro, dovrà intraprendere su detti terreni attività legate alla manutenzione del territorio ed alla salvaguardia del paesaggio agrario forestale;

- dall'esito della procedura di selezione è risultata aggiudicataria la ditta \_\_\_\_\_ rappresentate dal sig. \_\_\_\_\_, meglio innanzi generalizzato, come da determinazione del Responsabile del Settore IV n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Le parti dichiarano di convenire espressamente su detto contratto riconoscendo i limiti, l'oggetto e le cause del medesimo come sopra precisato e

**convengono e stipulano quanto segue:**

ART. 1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2- Il Comune di Lesina concede in fitto al sig. \_\_\_\_\_, che accetta, l'area boschiva sita in località "Bosco-Isola" catastalmente individuata al foglio 20 mappale: 9 (parte), 15-16-17-18-19-24-25-26-27-28-29 e meglio riportata nella allegata planimetria. Il locatario dovrà condurre il terreno ed eseguire i trattamenti necessari, a propria cura e spese. Il locatario è obbligato a svolgere sui terreni locati le attività legate alla manutenzione del territorio, ed alla salvaguardia del paesaggio agrario forestale, senza arrecare danni agli stessi, in base al calendario allegato all'offerta presentata. Per lo svolgimento di tali attività non sarà riconosciuto al locatario nessun rimborso spese a qualunque titolo richiesto.

Il terreno concesso in locazione non potrà essere concesso in sub affitto e/o essere utilizzato per altri fini se non quelli previsti nel presente contratto. Il bene viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con i diritti ed oneri che vi competono, il tutto noto alle parti. Il locatario si assume ogni rischio in merito alla conduzione del fondo di cui al presente contratto; pertanto nessuna riduzione di

canone o indennizzo potrà essere pretesa a seguito di qualunque evento fortuito o calamitoso che si venisse a verificare.

ART. 3- La durata del presente contratto è prevista in 15 (quindici) annate agricole dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_, data in cui il locatario si impegna, per sé e per i suoi aventi causa, a restituire l'intero fondo al Comune di Lesina, senza formale avviso o disdetta. L'Amministrazione comunale potrà chiedere al locatario eventuali modifiche che ritenesse necessarie per motivi ambientali, paesaggistici o per ragioni di pubblico interesse sopraggiunte a seguito della pubblicazione del presente avviso e/o necessità di utilizzare il suolo per attività culturali, sociali, istituzionali, oltre che per motivi di sicurezza e pubblica incolumità. Per casi di necessità proprie e/o per utilizzo delle aree a scopi istituzionali, l'Amministrazione può altresì recedere dal contratto con preavviso di tre mesi.

E', altresì, ammesso il recesso per l'affittuario con preavviso da comunicarsi al locatore mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria.

Art. 4- In deroga a quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 203/1982 è fatto divieto all'affittuario di subaffittare anche parzialmente i terreni oggetto del presente contratto. La violazione del divieto di subaffitto comporta la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

In deroga all'art. 21 della L. 203/1982 è esclusa la surroga nei confronti del subaffittuario.

In deroga all'art. 4 della L. 203/1982 e ss.mm.ii., nessuna ipotetica eccezione, comunque motivata, potrà consentire all'affittuario di restare nel godimento dei beni oltre la prevista scadenza del termine contrattuale avendo le parti considerato, nel contesto dell'accordo, essenziale e di rigore il predetto termine. E' escluso il tacito

rinnovo.

ART. 5- In deroga all'art. 4 della L. 203/1982 e ss.mm.ii., viene concordato tra le parti l'esclusione da parte dell'affittuario di esercitare alcun diritto di prelazione sulle aree di cui al presente contratto.

ART. 6- La parte affittuaria si impegna a custodire i beni con l'ordinaria diligenza; si impegna inoltre a vigilare sul terreno dato in godimento affinché sia rispettato ogni diritto di proprietà e non vengano su questo o ai suoi margini, effettuati scarichi di materiale di rifiuto di qualsiasi natura o modifiche di confini e/o passaggi. La parte affittuaria non potrà subconcedere a terzi il godimento di beni per nessun titolo o ragione, né potrà altresì cedere ad altri direttamente o indirettamente il presente contratto.

Art. 7- La parte affittuaria potrà effettuare opere di miglioramento fondiario anche a seguito dell'ottenimento di finanziamenti pubblici. Tutti i miglioramenti e/o i progetti di miglioramento dei fondi condotti dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione comunale, pena il ripristino dello stato dei luoghi a carico del locatore medesimo. La parte affittuaria rinuncia ad ogni indennità e/o risarcimento alcuno per tutti i miglioramenti, le addizioni e trasformazioni che potrebbe apportare ai fondi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 19 della legge 302/1989 e ss.mm.ii..

ART. 8- Il canone annuo di affitto è stabilito nella somma di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) da corrispondersi per la prima annualità entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, e per le annualità successive entro il \_\_\_\_ di ogni anno.

Per ogni annualità successiva alla prima, al canone sarà automaticamente applicato, senza necessità di preventiva comunicazione all'affittuario, l'aumento

ISTAT riscontrato in base alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 392/78. La rivalutazione annua, che sarà preventivamente valutata dall'Ufficio di Ragioneria del Comune, dovrà essere versata entro il termine previsto per il pagamento del canone e preferibilmente assieme ad esso.

A garanzia degli adempimenti contrattuali, l'affittuario ha depositato versamento presso la Tesoreria comunale (Codice IBAN: \_\_\_\_\_) con causale: "garanzia canoni di locazione per terreni in località Bosco-Isola" dell'importo di € \_\_\_\_\_ o polizza fideiussoria per l'importo corrispondente a nr. 2 annualità di locazione.

ART. 9- In caso di mancato pagamento del canone pattuito alle scadenze convenute, decorso il termine di giorni quindici dalla diffida, da farsi mediante lettera raccomandata a.r., il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto per colpa dell'affittuario, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per clausola risolutiva espressa, rinunciando sin d'ora le parti al più lungo termine di cui all'art. 5 della legge n. 203/1982.

ART. 10- E' fatto divieto di eseguire sistemazioni che comportino escavazioni o asporto di materiale inerte e divieto di spargimento di liquami oltre i limiti consentiti dalle vigenti norme in materia. La mancata osservanza di dette condizioni comporterà l'immediata risoluzione del contratto. I miglioramenti e/o addizioni potranno essere autorizzati dal concedente, previa apposita deliberazione di Giunta Comunale che valuterà a suo insindacabile giudizio la tipologia degli interventi proposti e ogni elemento utile ai fini della tutela dell'interesse pubblico. La violazione del divieto di miglioramenti e/o addizioni comporta la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 11- E' fatto assoluto divieto all'affittuario di introdurre colture geneticamente

modificate senza la preventiva autorizzazione comunale.

ART. 12- L'affittuario è autorizzato ad inserire le proprietà locate nel proprio fascicolo aziendale ed a richiedere ed usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni regionali, nazionali e comunitari.

ART. 13- Le parti specificatamente convengono che l'affittuario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria di fossi, dei canali e delle strade di accesso a sua completa cura e spesa.

ART. 14- L'affittuario esonera espressamente il proprietario da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti, a chiunque arrecati, che potessero pervenire anche da fatto doloso o colposo di terzi.

ART. 15- L'Affittuario dichiara di aver visitato i terreni oggetto del presente contratto e di averli trovati, come realmente è, in buono stato, adatti all'uso convenuto e di averne preso consegna, ad ogni effetto di legge, dalla data di decorrenza del presente contratto.

ART. 16- Il concedente si riserva il diritto di visitare o di far visitare da tecnici di propria fiducia i terreni concessi in fitto, al fine di controllare l'esatta osservanza degli impegni assunti dall'affittuario col presente contratto nonché delle norme di leggi e regolamentari.

ART. 17- Eventuali modifiche delle clausole del presente contratto potranno essere liberamente contrattate tra le parti, fatta salva l'espressa approvazione delle modifiche pattuite da parte della Giunta Comunale e delle Associazioni di categoria che hanno sottoscritto il presente atto.

ART. 18- L'affittuario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:

a)- strumenti urbanistici comunali e sovra comunali;

b)- regolamenti comunali;

- c)- leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia;
- d)- norme antincendio ed antinfortunistiche;
- e)- norme igienico-sanitarie;
- f)- contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e leggi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

ART. 19- Con il presente contratto l'affittuario è obbligato:

- 1- a sostenere tutte le spese relative all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del presente contratto compresi gli oneri economici relativi alle spese di irrigazione e bonifica degli stessi;
- 2- A consentire a chiunque l'accesso, il passaggio e l'attraversamento dei terreni locati.

ART. 20- Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente con esclusione della competenza arbitrale. =====

ART. 21- L'affittuario è reso edotto che la Stazione appaltante tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per gli adempimenti agli obblighi di legge scaturenti dalla stipula del presente contratto ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. Parimenti, l'appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengono considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART. 22- Le spese di registrazione del presente contratto sono a totale carico dell'affittuario. Le parti, inoltre dichiarano e riconoscono:

- di essere state ritualmente assistite dalla rispettiva organizzazione professionale di categoria come sopra rappresentate;
- di essere state dettagliatamente informate di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche di ogni patto e clausola del presente contratto;
- di considerare essenziali tutte le clausole del presente contratto, in particolare quelle sulla durata, il canone di affitto, la disciplina dei miglioramenti ed addizioni, che diversamente non sarebbe stato concluso, per cui l'inosservanza di una sola di esse sarà motivo per il proprietario di immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. e conseguente restituzione del fondo, fatto salvo il risarcimento del danno;
- di riconoscere, dandosene reciprocamente atto, che il consenso sull'intero contenuto del contratto è stato da ciascuna parte prestato proprio sul presupposto ed alla essenziale condizione della derogabilità all'anzidetta normativa in materia di affittanza agraria.

Art. 23- Il presente contratto è soggetto a registrazione. =====

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. del c.c., di approvare espressamente tutto quanto contenuto negli articoli 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 17 del presente contratto. =====

Il presente contratto, redatto in tre originali, viene letto, confermato in ogni suo punto e sottoscritto dalle parti e dai rappresentanti di categoria. =====

- PER IL COMUNE:

L'AFFITTUARIO:

- Ing. Paola STORNELLI

Sig.



## LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA